



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

Data e numero de protocollo informatico

AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DEL COMUNE DI
= PRATOLA SERRA =

Oggetto: Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania recante Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.

Con ordinanza 90 in data 15 novembre 2020 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha prorogato, fino al 23 novembre p.v., la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.

L'ordinanza da mandato, in vista della ripresa di tali attività prevista per il 24 novembre p.v., alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, a partire dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi.

Per quanto riguarda le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, la sospensione resta in vigore fino al 29 novembre 2020, e viene dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio.

Si soggiunge che il provvedimento, con decorrenza immediata, continua a consentire in presenza lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

L'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 conferma, altresì, la sospensione ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. f) DPCM 3 novembre 2020, delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le lezioni e/o l'attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, danza, musica).

Con il provvedimento in commento le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, vengono richiamate alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020, coefficiente di riempimento dei posti a bordo non superiore al 50% ed all'obbligo di modulare l'erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

L'ordinanza, nel rammentare che le violazioni delle disposizioni in essa contenute sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii, fa obbligo, infine, agli esercenti le attività consentite sul territorio regionale di rispettare i protocolli di sicurezza vigenti.

Il Prefetto
 (Sp. Gen.)

MLM/oic